



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice est

nel procedimento n. 46/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente,

-ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da  
controllata del proprio patrimonio;

per l'apertura della liquidazione

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il  
ricorrente è residente nel comune di  
di Bergamo;

entro il circondario del Tribunale



rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, posto che non svolge attività d'impresa e che l'indebitamento documentato inerisce essenzialmente agli esiti ed accertamenti fiscali relativi alla sua carica di Presidente

e alle difficoltà connesse alle sue condizioni di salute, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che, alla luce delle risultanze economico-patrimoniali illustrate nella relazione resa dall'Occ, in persona

da intendersi qui richiamate *verbatim* nella sua parte narrativa e che, in particolare, sulla base di tali risultanze, il ricorrente non è in grado di far fronte all'indebitamento di € 608.374,04, maturato al fine di sostenere i costi, notevolmente eccedenti i guadagni, dell'attività professionale svolta e delle ingenti spese sostenute dal ricorrente in conseguenza dei problemi di salute di cui è affetto, a fronte di redditi insufficienti rispetto all'indebitamento e dell'assenza di cespiti disponibili;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

atteso che, ai sensi dell'art. 268, c.4 CCI, con la liquidazione controllata è comunque assoggettato al concorso l'intero patrimonio del debitore, di là di quanto strettamente necessario ai fini delle esigenze alimentari e di vita del debitore;

preso altresì atto, sulla base della documentazione in premessa, che il debitore è titolare di pensione di anzianità di importo pari ad € 2.563,98, di cui mette a disposizione della procedura la somma di € 863,98; che è intestatario del conto corrente n.

presso la cointestato con la moglie che risulta usufruttuario per la quota di 1/2 delle porzioni immobiliari catastalmente identificate al nuovo Catasto Urbano del Comune di

il cui valore è stato valutato in complessivi € 104.735,50, mentre la quota di usufrutto del debitore è stata valutata in € 20.974,10, quota che mette a disposizione della procedura, e non possiede altri cespiti valorizzabili;

preso atto delle indicazioni fornite in ordine alle esigenze non comprimibili del menage familiare e, in ogni caso, ritenuto congrua una trattenuta non inferiore ad 1/5 dei redditi mensilmente percepiti, in conformità anche all'art. 545 cpc, per non



direttamente applicabile e, tuttavia, costituente – in assenza di specifiche previsioni – parametro legale in concreto valorizzabile;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;

osservato altresì che, atteso il carattere universale della procedura, con riguardo ai beni per cui la liquidazione sia antieconomica, occorrerà procedere all'abbandono;

preso altresì atto che l'appostazione in ricorso di spese funzionali all'apertura della procedura (compenso del legale e dell'OCC, anche quale liquidatore) per importo complessivamente pari circa a € 17.160,67 e sin d'ora precisato che l'apertura della liquidazione non costituisce implicito riconoscimento nel *quantum* dell'importo indicato come dovuto, significativamente rilevante rispetto all'attivo complessivamente esitabile dalla procedura medesima e che, anzi, il Liquidatore avrà cura nel progetto di stato passivo di verificare specificamente l'ammissibilità nell'an e nel *quantum* delle spese prededucibili c.d. funzionali, nel rispetto delle espresse previsioni di legge, né, tanto meno, del rango prededucibile anche di compensi diversi da quello dell'OCC, il solo qualificabile come tale *ex lege*;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
  
- nomina Giudice Delegato
- nomina liquidatore
- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEI





che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- dispone che venga trattenuto in favore della procedura l'importo pari ad 1/5 dei redditi ed entrate a qualunque titolo percepiti mensilmente dal debitore, nonché la quota di capitale sociale pari al 10% detenuta presso lo

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore



dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 6.3.2024

Il Giudice Est.

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

